

# Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. La bozza del testo del D.L. in attesa della pubblicazione in Gazzetta



Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 23 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "*bonus Irpef*".

Di seguito la bozza del provvedimento coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

Sulla *Gazzetta ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*».

[Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](http://www.gazzettaufficiale.it) (link al sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it))

**Lo schema di decreto legge recante: «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti";

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## **Articolo 1**

*(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)*

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'**articolo 2**. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai

sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## **Articolo 2**

*(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)*

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

2. L'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

### **Articolo 3**

#### *(Disposizioni di coordinamento)*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non trova applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli **articoli 1 e 2** del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-

*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **Articolo 4** *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Articolo 5** *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### **Relazione illustrativa**

L'**articolo 1** disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che non rileva ai fini IRPEF, **rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.**

**Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.**

L'intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

Il *comma 2* dispone che l'importo del trattamento integrativo spettante **sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro**. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell'anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati nel predetto secondo semestre.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d'imposta riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione di cui all'**articolo 2**

eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che **il trattamento integrativo erogato sia recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24.**

Il successivo **articolo 2** disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. **In sostanza, l'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;**
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. **In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.**

L'intervento normativo, si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al

reddito.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i **sostituti d'imposta riconoscano l'ulteriore detrazione** ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. **Il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare**, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il credito erogato sia recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24.

L'**articolo 3**, al comma 1, prevede la sospensione dell'applicazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-bis, dell'articolo 13 del TUIR nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli **articoli 1 e 2** deve essere **assunto al lordo delle quote esenti** dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 nonché dei redditi agevolati degli "*impatriati*" di cui all'articolo 16, del decreto legislativo n.147/2015. **A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.**

La disposizione di cui all'**articolo 4** prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente

decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019.

## Relazione tecnica

La norma in esame dispone in via **sperimentale**, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed introduce, per lo stesso periodo, una ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR non trova applicazione.

L'importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

| Reddito (euro) | Importo del trattamento integrativo (euro) |
|----------------|--------------------------------------------|
| Fino a 28.000  | 600                                        |

La legislazione vigente prevede, rapportata allo stesso periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, la seguente determinazione del credito di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR:

| Reddito (euro) | Importo del credito (euro) |
|----------------|----------------------------|
|----------------|----------------------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fino a 24.600                 | 480                                              |
| Oltre 24.600<br>fino a 26.600 | $480 * [1 - (rdt - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$ |
| Oltre 26.600                  | 0                                                |

Il trattamento integrativo e il credito spettano ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'importo dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

| <b>Reddito (euro)</b>         | <b>Ulteriore detrazione (euro)</b>                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fino a 28.000                 | 0                                                              |
| Oltre 28.000<br>fino a 35.000 | $480 + (600 - 480) * [1 - (rdt - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$ |
| Oltre 35.000<br>fino a 40.000 | $480 * [1 - (rdt - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$               |
| Oltre 40.000                  | 0                                                              |

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni si stima un costo di competenza per l'anno 2020 pari -1.922,0 milioni di euro di trattamento integrativo e -1.614,8 milioni di euro di IRPEF. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale

regionale e comunale pari a -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente.

Di seguito l'andamento di cassa considerando il periodo di vigenza:

|                                        | 2020            | 2021          | 2022        | 2023       |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>Credito/trattamento integrativo</b> | -1.601,7        | -320,3        | 0,0         | 0,0        |
| <b>IRPEF</b>                           | -1.345,7        | -269,1        | 0,0         | 0,0        |
| <b>Addizionale regionale</b>           | 0,0             | -4,6          | 0,0         | 0,0        |
| <b>Addizionale comunale</b>            | 0,0             | -2,3          | +0,5        | 0,0        |
| <b>Totale</b>                          | <b>-2.947,4</b> | <b>-596,3</b> | <b>+0,5</b> | <b>0,0</b> |

*milioni di euro*